

*Consulta Regionale Volontariato di Protezione Civile*



*Regolamento interno di organizzazione di cui all'art. 28 del  
Regolamento Regionale n. 18 del 16 dicembre 2018 e s.m.i.*

*Approvato nell'Assemblea Generale del .....*

---

*Consulta regionale volontariato di protezione civile*  

---

**REGOLAMENTO INTERNO DI ORGANIZZAZIONE**

Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione interna della Consulta regionale del Volontariato di protezione civile - di seguito denominata Consulta - di cui all'articolo 28 del Regolamento Regionale n. 18 del 16 dicembre 2018 e s.m.i, istituita presso la Regione Calabria, Unità Operativa Autonoma di Protezione Civile – di seguito U.O.A. - , con Delibera di Giunta Regionale n. 237 del 12 giugno 2017.

Art.2

(Formazione della Consulta)

1. La Consulta è costituita attraverso la libera adesione delle organizzazioni che operano nel campo della protezione civile e dei gruppi comunali di protezione civile, iscritti nell'albo regionale di cui al Regolamento Regionale n. 18 del 16 dicembre 2016 e s.m.i.
2. La domanda di adesione è presentata alla U.O.A. dalle organizzazioni interessate, attraverso il modello appositamente predisposto.

Art.3

(Compiti)

1. La Consulta, attraverso i suoi Organi, supporta la U.O.A., ed in particolare il Dirigente e il Responsabile della U.O. “Volontariato”, nella definizione delle linee programmatiche e nella individuazione delle scelte strategiche al fine di ottimizzare l'attività del volontariato di protezione civile della Regione Calabria.
2. Per i fini di cui al precedente punto 1, la Consulta:
  - Formula proposte riguardanti gli indirizzi regionali in materia di volontariato di protezione civile, sostenendo la costituzione dell'associazionismo, creando opportunità di incontro fra le Organizzazioni per un utile scambio di esperienze e di competenze specifiche, anche in funzione del perseguimento di obiettivi di partecipazione e di armonia.
  - Propone iniziative di promozione, incentivazione e sostegno del volontariato, individuando ambiti ed indirizzi omogenei finalizzati al miglioramento dell'efficienza organizzativa e del razionale utilizzo di risorse umane e strumentali;
  - Propone la predisposizione, in accordo con la U.O.A. di calendari di esercitazioni ed aggiornamento per le diverse organizzazioni;
  - Propone annualmente un Piano di formazione qualificazione ed aggiornamento per il volontariato di protezione civile;

Art.4  
(Organi)

1. Sono organi della Consulta l'Assemblea e il Consiglio direttivo ed il Presidente.

Art. 5  
(Assemblea)

1. Ogni organizzazione di volontariato aderente alla Consulta, designa un proprio rappresentante in seno all'Assemblea con diritto di voto.
2. Le medesime organizzazioni di volontariato possono, altresì, indicare un supplente del rappresentante che può intervenire alle riunioni dell'Assemblea senza diritto di voto, salvo il caso di assenza del titolare.
3. Le Associazioni di livello nazionale, ancorché iscritte all'albo regionale, possono designare all'interno dell'Assemblea un rappresentante effettivo ed uno con funzioni di supplente.
4. L'Assemblea:
  - a) elegge il Consiglio direttivo;
  - b) discute ed approva il regolamento della Consulta;
  - c) discute ed approva i programmi annuali o pluriennali della Consulta che coinvolgono le organizzazioni del volontariato;
  - d) discute ed approva le ulteriori proposte di cui all'art. 3, comma 2, sottoposte alla sua attenzione dal Consiglio Direttivo.
5. L'Assemblea si riunisce almeno due volte l'anno, o su richiesta di un quarto dei componenti dell'Assemblea o della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo su convocazione scritta del Presidente.
6. Le organizzazioni aderenti alla Consulta possono sostituire, in qualsiasi momento, i propri rappresentanti all'interno dell'Assemblea, e designati ai sensi dell'art. 2, previa comunicazione scritta al Presidente.
7. L'Assemblea è validamente costituita quando è presente, in prima convocazione, almeno la metà più uno dei componenti. In seconda convocazione l'Assemblea è valida con la presenza di qualunque numero di partecipanti;
8. Le decisioni dell'Assemblea sono assunte con la maggioranza più uno dei voti dei rappresentanti presenti.

Art.6  
(Consiglio Direttivo)

1. Il Consiglio direttivo è composto:
  - a) cinque membri, uno in rappresentanza di ogni provincia della Calabria, democraticamente eletti dalle organizzazioni iscritte all'albo regionale non costituenti articolazioni locali delle organizzazioni iscritte nell'elenco nazionale;
  - b) un membro, o suo delegato, in rappresentanza di ogni associazione di volontariato iscritta nell'elenco nazionale, avente articolazioni a carattere locale in almeno tre provincie della Calabria.
2. Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente della Consulta, il Vice Presidente e il Segretario. Il Presidente ed i membri del Consiglio Direttivo durano in carica 3 (tre) anni.
3. Il Consiglio Direttivo:
  - a) elegge il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario;

- b) elabora le proposte di cui all'art. 2, comma 3, supportando l'U.O.A. nelle conseguenti attività;
  - c) elabora eventuali ulteriori proposte da sottoporre all'Assemblea;
  - d) discute e formula indirizzi sulle attività ed i compiti della Consulta non demandati all'Assemblea dal presente Regolamento interno di organizzazione;
  - e) prende atto delle domande di adesione alla Consulta.
4. Nella eventualità che su atti, proposte o delibere, si faccia ricorso al voto e questo comporti un risultato di parità, il voto del Presidente assume valore doppio.
  5. Il Consiglio Direttivo è convocato normalmente una volta al mese o quando lo ritiene opportuno il Presidente. Esso è validamente riunito quando sono presenti almeno la metà più uno dei consiglieri e sia presente il Presidente o il Vicepresidente.
  6. Per svolgere le attività di cui al presente articolo, il Consiglio Direttivo può organizzarsi per commissioni di lavoro sia permanenti che a tempo determinato.

#### Art. 7

(Modalità di voto per la elezione del Consiglio Direttivo )

1. L'elezione per il rinnovo del Consiglio Direttivo si svolge a scrutinio segreto.
2. Nell'Assemblea appositamente convocata, organizzazioni locali regolarmente iscritte alla Consulta esprimeranno una sola preferenza su base provinciale.
3. Le candidature dovranno pervenire all'UOA entro 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea.
4. Risulterà eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di preferenze per ciascuna provincia. In caso di parità sarà eletto il candidato più giovane.
5. I rappresentanti delle associazioni Nazionali saranno indicati dalle loro Strutture regionali nella stessa Assemblea. Detti rappresentanti potranno essere sostituiti in qualunque momento dalle loro Strutture Regionali con comunicazione scritta al Presidente.

#### Art. 8

(Funzioni del Presidente)

1. Il Presidente:
  - a) Rappresenta la Consulta in tutte le sedi istituzionali;
  - b) Cura i rapporti tra la Consulta e l'U.O.A.;
  - c) Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e ne fissa l'ordine del giorno;
  - d) Sovrintende all'esecuzione sulla esecuzione delle decisioni dell'Assemblea e del Consiglio direttivo;
  - e) Presenta all'Assemblea una relazione annuale sull'attività svolta;
  - f) Nel caso di assenza o impedimento, le funzioni del Presidente sono ricoperte dal Vicepresidente o, in caso di impedimento di quest'ultimo, da altro Consigliere espressamente delegato dal Presidente;

#### Art. 9

( Modifiche del regolamento)

1. Il presente regolamento interno di organizzazione della Consulta deve essere approvato dalla maggioranza semplice dei componenti presenti all'Assemblea con la forma del voto palese.

2. Eventuali modifiche nel corso di valenza possono essere apportate su proposta del Presidente, della maggioranza del Consiglio direttivo, e di almeno un terzo dei componenti dell'Assemblea. a maggioranza semplice.
3. La prima Assemblea utile si pronuncia sulla proposta di modifiche.
4. In ogni caso le modifiche dovranno essere approvate dall'UOA di protezione civile ai sensi dell'art. 28 comma 3 del Regolamento regionale n. 18 del 16 dicembre 2016 e s.m.i.

Art. 10  
( Recesso)

1. Le organizzazioni di cui all'Art. 2 possono recedere dall'Assemblea, dandone comunicazione scritta al Presidente.